

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Sul ricorso per la sospensione delle delibere dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2378 comma 3 c.c. proposto da:

e , elettivamente domiciliati a Roma presso lo studio

RICORRENTI

contro

con sede a elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio

dell'avv.

Dubini la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla memoria difensiva,

RESISTENTE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 marzo 2025 e all'esito del provvedimento del Presidente di sezione in data 28 marzo 2025 di assegnazione della causa di merito; letti gli atti e documenti di causa; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ai sensi dell'art. 2378 comma 3 c.c. depositato il 28 febbraio 2025 contestualmente all'atto di citazione del relativo giudizio di impugnazione, , nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione della e di amministratore unico della , socia titolare della partecipazione del 28,1% al capitale sociale della ,

ha richiesto la sospensione dell'efficacia della deliberazione dell'assemblea dei soci di del 31 gennaio 2025 con cui erano stati (i) approvati il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e la situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2024, entrambi riportanti una perdita rilevante ai sensi dell'art. 2247 c.c., (ii) deliberata la copertura delle perdite mediante l'utilizzo delle riserve e della sopravvenienza derivante dalla rinuncia ad un credito, (iii) azzerato il capitale sociale e deliberato l'aumento del capitale sociale con sovrapprezzo.

I ricorrenti sostenevano la nullità delle deliberazioni in questione derivante dalla falsità del bilancio e della situazione patrimoniale che evidenzierebbero una perdita fittiziamente creata mediante l'arbitraria svalutazione dell'unico *asset* della società costituito dalla partecipazione al capitale sociale della società al solo scopo di estromettere la socia di minoranza ricorrente. Sotto il profilo del *fumus* di fondatezza dell'impugnazione evidenziavano, in estrema sintesi, che per far emergere la perdita del capitale sociale nel bilancio di chiusura dell'esercizio 2023 della , erano state arbitrariamente effettuate svalutazioni per complessivi € 29.628.826 in

relazione al valore della partecipazione al capitale sociale della senza che fossero stati ancora sottoposti all'approvazione i bilanci al 31 dicembre 2023 della società controllata e delle controllate indirette, sulla base di un *impairment test* fondato solo sui dati di una delle partecipate indirette, la , senza fornire in nota integrativa le

informazioni necessarie a comprendere le ragioni dell'azzeramento del valore della partecipazione in , tanto che la società di revisione aveva dichiarato l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio per carenza informativa. Non solo ma il bilancio di

dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, approvato il 21 giugno 2023, evidenziava un patrimonio netto positivo di oltre 4,5 milioni di euro mentre nella relazione di gestione i componenti del cda che sedevano anche nel cda della , davano atto del procedere del percorso di crescita su entrambe le linee di *business* con previsioni di risultati positivi, nel budget del febbraio 2024. Tanto è vero che con

lettera del 2 agosto 2024 il socio di maggioranza aveva formulato un'offerta di acquisto della partecipazione di minoranza della ricorrente per un valore stimato di 6,5 milioni di euro.

Sostenevano, quindi, la falsità del bilancio e della situazione patrimoniale posti a fondamento della delibera di ricapitalizzazione, affetta da nullità per illecità dell'oggetto ai sensi dell'art. 2379 c.c. Sotto il profilo del *periculum* sottolineavano la gravità del pregiudizio subito dalla socia di minoranza per effetto dell'azzeramento del valore di una partecipazione, sino a pochi mesi prima del valore stimato di oltre 6,5 milioni di euro, e l'irreversibilità dell'esclusione dalla compagine sociale della socia di minoranza e della perdita dei diritti economici e amministrativi connessi alla sua partecipazione per effetto dell'impossibilità di ripristinare la situazione antecedente nell'ipotesi di successiva invalidazione della delibera assembleare. Nessun serio pregiudizio potrebbe, invece, arrecare alla società la sospensione dell'operazione di ricapitalizzazione che potrebbe essere tempestivamente riproposta all'esito di una più approfondita e corretta analisi della situazione patrimoniale ed economica della società.

Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni impugnate con decreto *inaudita altera parte*, essendo prevista per il 28 febbraio 2025 la scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione.

Il giudice designato respingeva la richiesta di emissione del provvedimento cautelare *inaudita altera parte* in mancanza di ragioni tali da giustificare il sacrificio del contraddittorio, tanto più a fronte della necessità di verificare l'effettiva pendenza del giudizio di merito.

Nella memoria difensiva depositata all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, la resistente ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 2378 comma 1 c.c. che renderebbe priva di rilevanza, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., la clausola 27.9 dello Statuto attributiva della competenza esclusiva al foro di Milano per tutte le controversie tra soci e la società non devolvibili agli arbitri.

Il ricorso erroneamente proposto *ante causam* innanzi ad un giudice diverso anche da quello innanzi a cui pende il giudizio di merito, in violazione del criterio di competenza funzionale dettato dall'art.

669 *quater* c.p.c., renderebbe, comunque, inammissibile l'azione cautelare, già proposta, con riguardo all'impugnazione della delibera consiliare del 31.12.2024, innanzi al Tribunale di Napoli e respinta.

Nel merito riferiva che la società controllata

e le sue controllate

, , , e , nelle rispettive situazioni patrimoniali aggiornate al 31 ottobre 2024, aveva evidenziato non solo un dato di patrimonio netto negativo ma anche una situazione di profonda crisi finanziaria connotata da forte riduzione dei ricavi e dal mancato pagamento dei debiti tributari correnti e dei fornitori, tanto che, in data 20 dicembre 2024, la aveva depositato istanza di nomina dell'esperto per la composizione negoziata ai sensi dell'art. 17 CCI mentre, il 7 gennaio 2025, tutte le altre società controllate avevano depositato innanzi al Tribunale di Napoli la domanda prenotativa di concordato preventivo di gruppo ai sensi dell'art. 44 e dell'art. 284 CCI, ottenendo anche la conferma delle misure protettive con provvedimento del 14 gennaio 2025.

Il bilancio di esercizio e la situazione patrimoniale posti a fondamento della delibera di ricapitalizzazione impugnata si fondavano, quindi, sulle informazioni contabili e gestionali desumibili dalle situazioni patrimoniali aggiornate al 31 ottobre 2024 di tutte le società del gruppo oltre che sull'esito dell'*impairment test* che aveva evidenziato lo stato di crisi delle società del gruppo ed indotto il cda ad accedere immediatamente agli strumenti di regolazione della crisi. Contestava, quindi, la prospettazione dei ricorrenti in ordine alla natura abusiva delle deliberazioni impugnate che trovavano giustificazione nell'interesse prioritario della società a superare la causa di scioglimento e dotarsi di mezzi finanziari adeguati a garantire alle controllate operative il recupero della continuità aziendale senza in alcun modo scalfire i diritti della socia di minoranza, ampiamente dotata delle risorse necessarie alla sottoscrizione della sua quota di aumento di capitale. Sotto il profilo del *periculum* riferiva che la deliberazione di ricapitalizzazione aveva avuto integrale esecuzione e che la

socia di minoranza aveva esercitato in data 26.2.2025 il suo diritto di opzione per una quota irrigoria, corrispondente ad un'azione di categoria C e ad un'azione di categoria L, al prezzo di complessivi € 60, così che non sussisteva alcun rischio di esclusione dalla compagnie sociale mentre ogni altro pregiudizio sarebbe causalmente riconducibile solo alla sua libera ed autonoma scelta di non sottoscrivere integralmente la sua quota.

Sosteneva, comunque, la prevalenza dell'interesse della società al mantenimento dell'efficacia delle delibere impugnate rispetto al pregiudizio lamentato dalla socia di minoranza, dal momento che la sospensione finirebbe per pregiudicare non solo la continuità aziendale della società ma anche il percorso di regolazione della crisi delle società controllate con danni irreparabili per i dipendenti ed i creditori del gruppo.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

All'udienza di discussione del ricorso i ricorrenti hanno precisato di aver instaurato il giudizio di impugnazione delle deliberazioni oggetto del presente procedimento cautelare innanzi al Tribunale di Milano e la causa, pendente al n. RG 8300/2025, non era ancora stata assegnata al giudice istruttore. Contestavano l'eccezione di incompetenza per territorio non essendo l'inderogabilità del foro previsto dall'art. 2378 comma 1 c.c. espressamente prevista dalla legge ai sensi dell'art. 28 c.p.c. mentre la società convenuta insisteva nell'eccezione di incompetenza svolta con riferimento all'avvenuta instaurazione *ante causam* del presente procedimento.

Il giudice designato rimetteva, quindi, gli atti al Presidente per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla riunione del presente procedimento al giudizio di merito e con provvedimento del 28 marzo 2025 il Presidente assegnava allo stesso giudice anche la causa di merito.

Preliminarmente deve essere disposta la riunione del presente procedimento cautelare, instaurato con ricorso per la sospensione depositato, ai sensi dell'art. 2378 comma 3 c.c., contestualmente all'atto di citazione, al giudizio di merito pendente sull'impugnazione delle stesse deliberazioni

assunte dall'assemblea dei soci della , il 30 gennaio 2025, distinto al n. RG 8300/2025.

E' così da ritenersi superata ogni questione relativa all'incompetenza del giudice del procedimento cautelare, trattandosi di ricorso per la sospensione degli effetti della deliberazione dell'assemblea proposto nel corso del giudizio di impugnazione che avrebbe dovuto *ab origine* essere assegnato, ai sensi dell'art. 669 *quater* comma 1 c.p.c., al giudice istruttore della causa di merito pendente innanzi allo stesso Tribunale. Quanto, poi, all'esame della competenza per territorio del Tribunale adito con l'impugnazione della deliberazione, in deroga alla previsione dell'art. 2378 comma 1 cc., ogni valutazione è rimessa al giudizio di merito, ferma restando la competenza a conoscere la domanda cautelare del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 669 *quater* comma 1 c.p.c.

Nel merito la domanda cautelare è priva di fondamento per l'assorbente motivo della mancanza del *periculum in mora* come specificamente declinato dall'art. 2378 comma 4 c.c.

Come noto, l'art. 2378 comma 4 c.c., nel prevedere una misura cautelare tipica a tutela della fruttuosità del giudizio di annullamento della deliberazione assembleare tesa ad evitare che l'attore possa subire pregiudizio dall'esecuzione o dal perdurare dell'efficacia della deliberazione nelle more del processo instaurato per l'annullamento, richiede l'accertamento oltre che del *fumus*, inteso quale probabile configurabilità del vizio invalidante dedotto nella citazione, di un *periculum in mora* specificamente declinato, a tutela della stabilità dell'organizzazione della società, in termini comparativi tra il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione della delibera impugnata ed il pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione.

La norma richiede, innanzitutto, la valutazione della sussistenza di un nesso causale fra l'esecuzione o il perdurare dell'efficacia della deliberazione impugnata ed il pregiudizio paventato dal ricorrente ed impone, poi, la valutazione comparativa della gravità delle conseguenze derivanti per il socio

dall'esecuzione in attesa della rimozione della deliberazione impugnata e per la società dalla sua sospensione prima della definizione del giudizio.

Nel caso in esame, nessun pregiudizio specifico ha dedotto il ricorrente a sostegno della domanda cautelare proposta nella sua qualità di componente del cda della che è, solo per questo, priva di fondamento.

La socia di minoranza ricorrente che, nel frattempo, ha proceduto alla sottoscrizione dell'aumento di capitale limitatamente a due azioni di categoria speciale, ha invece lamentato sotto il profilo del *periculum* il pregiudizio grave ed irreparabile che le deriverebbe dall'estromissione dalla compagine sociale con la perdita irreversibile dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali mentre la società resistente ha paventato, in relazione alla concessione della sospensiva della delibera di ricostituzione del capitale sociale, il rischio di compromettere il procedimento di recupero della continuità aziendale e la possibilità di sostenere il percorso di regolazione della crisi delle società controllate operative.

Il pregiudizio prospettato dalla socia ricorrente con riferimento alla perdita della titolarità della partecipazione sociale si pone, in realtà, in connessione causale più che con la perdurante efficacia delle deliberazioni impugnate con la sua libera scelta di non sottoscrivere per intero l'aumento di capitale nella fase delicata del tentativo di superamento della crisi conclamata dell'impresa unitaria del gruppo ma, comunque, nel giudizio di comparazione, è sicuramente recessivo rispetto al grave pregiudizio che subirebbe la società dall'impatto della sospensiva sulle prospettive di recupero della continuità aziendale e sulla possibilità di sostenere finanziariamente il concordato preventivo delle società operative del gruppo: non può, infatti, essere sacrificato l'interesse vitale della società a disporre delle risorse patrimoniali e finanziarie necessarie per il ripristino della funzionalità dell'impresa del gruppo in crisi, all'interesse personale della socia di minoranza a continuare nell'esercizio delle sue prerogative senza partecipare allo sforzo di supporto finanziario del percorso di risanamento del gruppo.

L'esistenza di uno stato di crisi già sfociato nell'accesso delle società operative del gruppo agli strumenti di regolazione della crisi con la conferma delle misure protettive induce ad accordare preminenza al pregiudizio che la sospensione della delibera di ricostituzione del capitale sociale della

holding arrecherebbe, in termini non solo finanziari ma anche di compromissione reputazionale, al percorso di risanamento delle società operative del gruppo.

Nel contesto della disciplina della crisi dell’impresa societaria delineato dagli articoli 120 bis e ss CCI, infatti, l’interesse sociale viene essenzialmente a coincidere con l’interesse al risanamento dell’impresa: si impone, infatti, ai diversi interessi coinvolti dei soci e dei creditori di coordinarsi in funzione della superiore e preminente esigenza di sopravvivenza dell’impresa, sino al punto che, con lo scopo di neutralizzare atteggiamenti dei soci ostili al risanamento, si “sterilizza” ogni loro possibilità di interlocuzione in ordine alle operazioni su capitale, dopo l’accesso della società ad uno strumento di regolazione della crisi. E la previsione fornisce il criterio guida anche nella valutazione di preminenza dell’interesse della *holding* del gruppo in crisi alla ricapitalizzazione funzionale al risanamento dell’impresa unitaria, rispetto all’interesse del socio di minoranza che non abbia inteso aderirvi.

In ogni caso ai fini della valutazione del pericolo a cui sarebbe esposta la società con la sospensione dell’intervento di ricapitalizzazione, rileva solo l’evenienza della perdita del capitale sociale in rapporto alla consistenza attuale ed effettiva del patrimonio sociale, sotto il profilo contestato della svalutazione dell’unico *asset* della società costituito dalla partecipazione al capitale sociale della a sua volta controllante delle diverse società operative.

Al riguardo, la verifica della attendibilità dell’*impairment test* su cui si fonda la svalutazione totale della partecipazione al capitale sociale della , operata dalla società nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 con un impatto sul patrimonio netto di oltre 20 milioni di euro, implica l’esecuzione di un accertamento tecnico incompatibile con il procedimento cautelare ma ad un esame necessariamente sommario della vicenda, non pare evidente la fondatezza delle contestazioni mosse dalla socia ricorrente alla necessità effettiva dell’intervento di ricapitalizzazione sotto il profilo dell’esistenza attuale di una perdita di entità tale da aver comportato l’erosione del capitale sociale.

Le censure alla svalutazione della partecipazione sociale sono mosse per “raffronto” con una

situazione patrimoniale risalente alla chiusura dell'esercizio 2022 e con la bozza di un' articolata operazione di riorganizzazione con uscita dalla compagine della ricorrente destinata alla regolazione dei rapporti contrattuali fra i soci che non forniscono elementi significativi della effettiva situazione patrimoniale della controllata al momento

della adozione della deliberazione di ricapitalizzazione impugnata. Tanto più che l'imponente contrazione dei ricavi di nel corso dell'anno 2024, desumibile dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2024 (v. doc. 11 da cui risultano ricavi per soli € 2.059.765 a fronte di € 8.654.798 dell'anno precedente) e la situazione di crisi finanziaria evidenziata dal mancato pagamento dei debiti tributari correnti anche da parte delle sue controllate erano, all'epoca dell'adozione della delibera, già sfociate nella domanda di accesso allo strumento di regolamentazione della crisi del gruppo.

Se è vero, infatti, che l'accesso della società controllata e delle controllate indirette operative ad uno strumento di regolazione della crisi non necessariamente si traduce nella durevole e completa perdita del valore della partecipazione, stimabile in misura proporzionale alle previsioni di risanamento, è anche vero che le *chance* di recupero della continuità aziendale dell'impresa unitaria del gruppo sono strettamente connesse all'iniezione delle nuove risorse finanziarie a sostegno del piano di risanamento assicurate, fra l'altro, dall'operazione di ricapitalizzazione oggetto della deliberazione impugnata.

La valutazione necessariamente sommaria della vicenda induce, quindi, a ritenere, anche sotto il profilo delle esigenze di patrimonializzazione, la preminenza dell'interesse sociale alla conservazione dell'efficacia della delibera di ricostituzione del capitale sociale sull'interesse della socia ricorrente a conservare la sua posizione di minoranza nella compagine sociale.

Del resto, il pregiudizio prospettato dalla ricorrente lamentando la perdita della qualità di socia e delle relative prerogative neanche si è verificato, avendo conservato, con la sottoscrizione limitata ad un'azione di categoria C, la facoltà di nomina di due amministratori, prevista dall'art. 18.1 dello statuto, e, quindi, mantenuto intatta la componente più significativa dei suoi diritti amministrativi (v.

doc. 2 di parte resistente) mentre con riferimento alla perdita dei diritti patrimoniali commisurati all'originaria consistenza della partecipazione sociale le rimangono accessibili i rimedi risarcitorii previsti dall'ordinamento, nel caso di annullamento delle delibere impugnate e di impossibilità di effetti ripristinatori pieni della situazione precedente alla sua adozione.

Con riguardo, invece, al pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione dell'efficacia della delibera impugnata, è indubbia la grave compromissione dell'interesse della società alla predisposizione e attuazione del progetto di risanamento dell'impresa del gruppo.

In sintesi, nella valutazione comparativa richiesta dall'art. 2378, comma 4, c.c. a fronte di un pregiudizio per la socia ricorrente, comunque, eventualmente riparabile in termini risarcitorii, va considerato preminente il pregiudizio per la società di per sé irreparabile in quanto attinente alle stesse condizioni di sopravvivenza operativa dell'impresa unitaria del gruppo.

La mancanza del *periculum* è sufficiente a dimostrare l'infondatezza della richiesta cautelare che deve essere respinta.

Trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa la regolamentazione delle spese processuali deve essere rimessa all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

dispone la riunione del presente procedimento cautelare alla causa civile pendente innanzi al Tribunale al n. RG 8300/2025 e rigetta il ricorso rimettendo all'esito del giudizio di merito la liquidazione delle spese processuali.

Si comunichi.

Milano, 3 aprile 2025

Il Giudice

Daniela Marconi